

ALLEGATO "A" AL N. 34754 DI FASCICOLO

**STATUTO
DELLA SOCIETA'
"SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI - SOCIETA'
CONSORTILE
A RESPONSABILITA' LIMITATA"
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

Articolo 1 Costituzione e denominazione scioglimento

E' costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata:

"SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI s.c.r.l." siglabile
"SAT s.c. a r.l."

La società è a capitale pubblico.

Articolo 2 Sede sociale e domicilio dei soci

La Società ha sede legale in Settimo Torinese (TO).

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società e a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci.

Nell'atto costitutivo o al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicarne ogni eventuale variazione.

Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto devono essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema d'invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.

Ancorché non obbligatorio per legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire volontariamente il libro soci

Articolo 3 Oggetto

La società ha lo scopo di supportare i propri soci (enti e soggetti pubblici locali e/o soggetti a capitale pubblico) per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- d) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto dei soci.

La società realizza oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

La società è partecipata esclusivamente da enti pubblici locali e/o da soggetti a capitale pubblico.

Gli enti pubblici locali e i soggetti a capitale pubblico, in qualità di soci svolgeranno nei confronti della società controllo analogo a quello che esercitano sui propri uffici.

Rientrano nell'oggetto sociale - a titolo esemplificativo e non esaustivo - le seguenti aree di intervento, in ogni caso con carattere di strumentalità rispetto ai soci:

- a) le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva dei lavori, nonché alla validazione dei progetti, alla direzione dei lavori, alla

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per ogni categoria di lavoro, ai collaudi e agli incarichi di supporto tecnico e amministrativo in merito alla formazione del programma triennale e dei piani annuali delle opere pubbliche;

b) l'assistenza alle attività di esproprio e di acquisizione bonaria, tutti i servizi tecnici correlati, vigilanza edilizia;

c) la redazione di Piani Regolatori e assimilati, e ogni attività collaterale e correlata, di studio, di supporto e di analisi finalizzata alla programmazione urbanistica, piani territoriali e assimilati;

d) ricerca, studio, progettazione ed ogni altra attività, ivi compresa la gestione e l'assistenza tecnica inerente piani complessi e programmi di trasformazione territoriale di area vasta quali, a titolo di esempio, programmi finanziati di riqualificazione territoriale ed urbanistica (ad esempio PRUSST, PTI, PISL, Contratti di Quartiere, etc.), programmi comunitari (ad esempio URBAN), Patto dei Sindaci, etc;

e) la ricerca, il reperimento e la gestione di ogni tipologia di finanziamento pubblico, comunitario, statale e regionale;

f) il supporto allo sviluppo e alla gestione di interventi di trasformazione e di riqualificazione urbana;

g) il supporto allo sviluppo e alla gestione del patrimonio immobiliare;

h) servizi di assistenza e supporto in campo energetico-ambientale e della mobilità;

i) servizi di gestione cimiteriale;

j) servizi e sistemi informatici;

k) attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie, delle attività connesse e complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria/patrimoniale;

l) studio, progettazione, realizzazione e gestione delle banche dati che abbiano attinenza diretta o indiretta con le entrate tributarie e non tributarie e/o con il territorio;

m) acquisizione, creazione, trattamento e invio di dati alfanumerici e della cartografia digitalizzata;

- n) Relazioni esterne, uffici stampa, comunicazione e immagine, gestione eventi, fiere, convegni, saloni, attività di promozione;
- o) servizi generali, amministrativi e contabili di supporto e di ottimizzazione dei processi e delle procedure, nonché organizzazione degli sportelli, supporto e assistenza alla predisposizione di bandi e gare e alla attività connessa;
- p) servizi di supporto tecnico agli uffici comunali ed ogni altra attività accessoria alle prestazioni fornite ai soci;
- q) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, per l'acquisto di lavori, servizi e forniture, secondo la disciplina del D.Lgs. n. 50/2016.

La società può svolgere in genere qualsiasi operazione o attività ritenuta utile ai fini sociali.

La società può operare in settori integrativi, complementari od affini a quelli indicati al primo comma, che le siano affidati dai propri soci, nel rispetto dei vincoli posti dalle normative vigenti. La società, per il raggiungimento del proprio oggetto potrà, sempre per conto e nell'interesse esclusivo dei soci: assumere personale, acquistare e vendere macchinari, mezzi, attrezzature, impianti, materiali e beni mobili, stipulare accordi o convenzioni con case fornitrici, stipulare contratti secondo la disciplina vigente, noleggi, trasporti e contratti per prestazioni di servizi in genere, svolgere quindi qualunque operazione commerciale, finanziaria, bancaria, immobiliare, ivi compreso il rilascio di fidejussioni, avalli e garanzie di ogni tipo, ponendo in essere gli occorrenti rapporti con terzi e Pubbliche Amministrazioni.

La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, queste ultime comunque non prevalenti, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

E' comunque escluso il compimento di tutte quelle operazioni vietate dalla presente e futura legislazione.

L'affidamento alla Società delle attività previste nel presente articolo può essere accompagnato dalla delega di funzioni amministrative strettamente connesse.

Articolo 4 Durata - Scioglimento

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050; essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente per decisione dei soci adottata con deliberazione dei soci.

La società si scioglie per le ragioni previste dalla legge.

TITOLO II I SOCI

Articolo 5 Requisiti dei soci

Possono essere soci della società esclusivamente:

1. enti locali e/o associazioni di enti locali (comuni, città metropolitane, consorzi di comuni, ambiti territoriali, unioni di comuni, comunità montane ed altri enti locali);
2. società a capitale interamente pubblico ed organismi di diritto pubblico.

Ai soci elencati ai punti 1) del presente articolo sono riservati, complessivamente almeno i tre quinti (3/5) delle partecipazioni al capitale sociale.

Agli altri soci, elencati al punto 2) del presente articolo, sono riservati non più dei (2/5) delle partecipazioni al capitale sociale, ma un singolo socio rientrante in questa categoria non potrà detenere la maggioranza relativa del capitale sociale.

Articolo 6 Ammissione - Ampliamento della compagine sociale

L'ammissione alla società di nuovi soci è regolata dal successivo art. 14.

Articolo 7 Gli obblighi ed i diritti dei soci - I poteri ispettivi

I soci si obbligano:

- a) alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto e dei regolamenti interni, delle convenzioni e delle deliberazioni degli organi della società;
- b) all'adempimento tempestivo degli obblighi assunti nell'interesse comune e dei singoli soci interessati a tali obblighi;
- c) a comunicare tempestivamente alla società, nelle forme più idonee, le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti.

La partecipazione alla società non costituisce, di per sé sola, diritto a fruire delle prestazioni che la società assicura e/o consente di realizzare nel perseguimento delle sue finalità. Previa richiesta scritta motivata i soci hanno diritto di ricevere dagli amministratori notizie circostanziate sullo svolgimento degli affari sociali.

Il potere ispettivo è regolato dai successivi artt. 8 e 9

Articolo 8 - Comitato di coordinamento e controllo

Al fine di disciplinare la collaborazione tra i soci per l'esercizio in comune di un controllo sulla società, analogo a quello esercitato sui propri servizi, i soci istituiscono un tavolo permanente di monitoraggio ed indirizzo denominato "Comitato di Coordinamento e Controllo", composto dai rappresentanti legali o loro delegati.

Il Comitato di Coordinamento e Controllo è sede di informazione, consultazione e discussione tra i medesimi soci, tra la società ed i soci, e di controllo dei soci sulla società, circa la gestione dei servizi svolti dalla società "SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI s.c.r.l.", nonché circa l'andamento generale dell'amministrazione della medesima.

Il Comitato effettua almeno una riunione trimestrale e può chiedere, agli organi amministrativi della società "SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI s.c.r.l." tutte le informazioni e gli elementi ritenuti necessari.

L'organo di amministrazione relaziona trimestralmente al Comitato di Coordinamento e Controllo sulle materie oggetto di gestione della società anche al fine di ricevere indirizzi operativi.

Il Comitato di Coordinamento e Controllo verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati o autorizzati dai competenti organi della società, attuando in tal modo il controllo sull'attività della stessa.

Articolo 9 - Funzionamento del Comitato di Coordinamento e Controllo

Il Comitato di Coordinamento e Controllo è convocato, in occasione della seduta di insediamento, dai soci.

Il Comitato di Coordinamento e Controllo nomina, fra i propri componenti, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci della società, il suo presidente.

Ferma restando la legittimazione di tutti i sottoscrittori a partecipare al Comitato di Coordinamento e Controllo, hanno diritto di voto solo quei soci che si siano determinati per la concreta attivazione a mezzo della "SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI s.c.r.l." della gestione dei servizi al momento di ciascuna deliberazione.

Il Comitato di Coordinamento e Controllo è convocato dal proprio presidente, presso la sede della società o in altro luogo opportuno anche su richiesta di ogni socio componente il Comitato di Coordinamento e Controllo medesimo.

Le eventuali deliberazioni del Comitato di Coordinamento e Controllo vertono sugli oggetti sui quali potrà successivamente essere chiamata a deliberare l'Assemblea della società e sugli altri indicati nel precedente articolo; esse sono assunte, in spirito di leale collaborazione, ricercando, ove ottenibile, l'unanimità dei consensi.

Laddove sia riscontrata l'impossibilità di raggiungere tale unanimità, il Comitato di Coordinamento e Controllo delibera con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino un numero di voti superiore alla metà del numero totale di votanti. Delle sedute è redatto apposito verbale.

La partecipazione al Comitato non dà diritto ad alcun compenso.

Articolo 10 La perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde, oltre ai casi previsti dalla legge, per:

- a) recesso;
- b) esclusione.

Il socio receduto od escluso rimane responsabile degli obblighi assunti nei confronti della società e dei singoli soci.

Il socio uscente non ha diritto a restituzione alcuna dei beni conferiti alla società a fondo perduto.

Articolo 11 Recesso

La dichiarazione di recesso deve pervenire alla società mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso ha effetto alla chiusura dell'esercizio in corso ove pervenga entro tre mesi dal suo termine; altrimenti, ha effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo o da altra data anteriore, accordata a discrezione dell'organo di amministrazione, previa esplicita richiesta del recedente.

Il recedente deve, comunque, soddisfare completamente gli obblighi sorti nei suoi confronti sino al momento del perfezionamento del recesso, nonché definire i rapporti giuridici instaurati, in qualità di socio, nei confronti di terzi e/o di soci.

I beni conferiti, i contributi, e le quote versate non a fondo perduto vengono restituiti senza interessi dopo che gli obblighi di cui al comma precedente siano soddisfatti.

La restituzione o il rimborso non possono eccedere il valore proporzionale della quota di partecipazione che sarebbe spettata al recedente, in base ai valori di bilancio, se la società si fosse sciolta alla data di recesso.

In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla fusione o scissione,

alla revoca dello stato di liquidazione della sede all'estero, all'eliminazione di una o più operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 codice civile.

Articolo 12 - Esclusione

L'organo di amministrazione può deliberare, con la maggioranza di cui al successivo articolo 19, di escludere il socio che:

- a) non proceda al pagamento dei servizi fatturati e/o dei contributi consortili dovuti alla società entro sessanta giorni dalla diffida ad adempiere comunicata da parte dell'organo amministrativo a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno;
- b) sia posto in liquidazione, sia dichiarato estinto o perda la natura soggettiva indicata ai precedenti articoli 1 e 5.

TITOLO III IL PATRIMONIO DELLA SOCIETA'

Articolo 13 - Il capitale sociale

Il capitale sociale è pari ad euro 58.500,00 (cinquantottocinquecento/00).

Articolo 14 - Finanziamento soci - conferimenti - quote di partecipazione

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, sia conferimenti in denaro sia conferimenti di beni in natura e di crediti; possono altresì essere effettuati dai soci versamento in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso; la società può anche stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate ed effettuate con ciascun socio singolarmente, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto, nei limiti e con le modalità previsti dalle leggi normative.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Per il caso di ammissione di nuovi soci, la società potrà aumentare il capitale sociale mediante nuovi conferimenti dei soci entranti, sulla base di quanto sopra previsto.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire sia nella forma di conferimenti in denaro, sia di beni in natura, sia di crediti o di servizi o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Nel caso di aumento di capitale, le partecipazioni di nuova emissione possono essere offerte a terzi.

Le partecipazioni sono trasferibili solo ai soggetti di cui all'art. 5 e devono essere offerte in prelazione agli altri soci, secondo le modalità di seguito indicate:

a) il socio che intenda cedere la propria partecipazione deve darne comunicazione all'organo di amministrazione

indicando la quota di partecipazione da cedere, il nominativo del cessionario ed il prezzo convenuto.

b) l'organo di amministrazione comunica la proposta di cessione agli altri soci entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione suindicata.

c) I soci hanno diritto di esercitare la prelazione sull'acquisto, alle medesime condizioni convenute con il terzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni. In caso di mancato esercizio della prelazione da parte di taluno dei soci il diritto di prelazione si estenderà automaticamente e proporzionalmente alle rispettive quote in favore dei soci che esercitino tale diritto i quali pertanto, con la comunicazione di esercizio della prelazione, accettano l'eventualità di dover acquistare l'intera partecipazione in vendita.

d) I soci che esercitino la prelazione ne dovranno dare comunicazione al socio cedente e, per conoscenza, all'organo di amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera b);

e) Decorso il termine di cui alla precedente lettera d) senza che alcuno dei soci abbia esercitato il diritto di prelazione il socio cedente sarà libero di cedere la quota al terzo alle condizioni convenute.

f) Tutte le comunicazioni indicate in questo articolo dovranno essere effettuate a mezzo raccomandate con avviso di ricevimento. Ai fini del rispetto dei termini suindicati farà fede la data dell'accettazione delle raccomandate presso l'Ufficio postale.

L'Assemblea dei soci determina, su proposta dell'organo di amministrazione, le condizioni di convenzionamento con i soggetti aventi titolo i quali ne facciano richiesta.

Articolo 15 - Contributi

Per il finanziamento delle attività istituzionali la società può avvalersi anche di contributi da parte dei soci finalizzati alla gestione ordinaria delle attività della società, nonché di erogazioni concesse da Istituti di credito, finalizzati al conseguimento degli scopi istituzionali.

L'assemblea delibera in ordine alla necessità di contribuzione su proposta dell'organo amministrativo.

TITOLO IV GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 16 - Gli organi della società

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione;
- c) l'organo di controllo;
- d) l'organo di comitato di coordinamento e controllo.

E' comunque vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e corrispondere trattamenti di fine mandato.

Articolo 17 - L'assemblea

Nei casi previsti dalla legge oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati,

sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell' argomento.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio. Qualora particolari esigenze relative alla struttura e l'oggetto della società ovvero la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e gli amministratori dovranno indicare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

Articolo 18 - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle condizioni, di cui all'art. 20 del presente Statuto, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali; inoltre devono risultare nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente; nei luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto deve assicurare a ciascun socio il

diritto di partecipare alla decisione e assicurare a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Articolo 19 - Deleghe - Verbale dell'assemblea - Quorum costitutivi e deliberativi

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

I quorum costitutivi e deliberativi sono quelli previsti dalla legge.

Articolo 20 - Amministratori - Durata della carica - Revoca - Cessazione

La società é amministrata, di norma, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;

Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, e in base a criteri stabiliti dalla legge:

- b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri

di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione;

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 21, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, nei limiti di legge..

Nella procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto deve essere assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione con adeguata informazione; la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

In tale caso le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Nella scelta degli amministratori viene assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Nella scelta degli amministratori viene assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere.

Articolo 21 - Adunanze del consiglio di amministrazione ove costituito.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti

gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Articolo 22 - Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Non è consentito, in deroga all' art. 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di

determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 23 - Rappresentanza e compensi

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un compenso annuale in misura fissa nei limiti stabiliti dalla legge.

E' comunque vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e corrispondere trattamenti di fine mandato.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina

Articolo 24 - Organo di controllo

Il controllo legale dei conti é affidato, a discrezione dell'assemblea, a un collegio sindacale o a un revisore.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e può:

- compiere atti di ispezione e di controllo;

- chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari;
- sottoporre alla decisione dei soci, quando lo ritenga opportuno, eventuali argomenti.

L'organo di controllo, se pluripersonale, viene convocato dal suo presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, con qualsiasi mezzo che consenta una conferma di ricezione (come telefax, telegramma o posta elettronica) da spedirsi almeno quarantotto ore prima.

Il domicilio dell'organo di controllo per tutti i rapporti con la società e a tutti gli effetti è quello risultante dal verbale di nomina.

E' cura dell'organo di controllo e, se pluripersonale, dei suoi componenti comunicare alla società ogni eventuale variazione del proprio domicilio.

L'organo di controllo e, se pluripersonale, i suoi componenti, al momento della nomina, possono comunicare alla società eventuali numeri di telefax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate le comunicazioni.

Qualora ciò non avvenga, le comunicazioni devono essere inviate tramite lettera raccomandata A/R, anche a mano, (o con sistema d'invio equivalente) e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma.

L'organo di controllo pluripersonale è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri dell'organo stesso.

Le adunanze dell'organo di controllo pluripersonale possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di

verbalizzazione; d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 25 - Revisione legale dei conti

Qualora la revisione legale venga affidata ad un revisore o ad una società di revisione, agli stessi si applicano le disposizioni previste dall'art. 2409*bis* all'art. 2409*septies* Cod. Civ. in quanto compatibili.

TITOLO V BILANCIO ED UTILI

Articolo 26 - Bilancio ed utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 - Riferimento alle leggi comuni ed alle norme sull'*in house providing*

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile, nonché alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di "*in house providing*".

Articolo 28 - Clausola arbitrale

Ogni controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto o le deliberazioni degli organi sociali, ivi comprese le controversie con soci cessati, receduti od esclusi, o con persone fisiche che abbiano rivestito cariche nella società, è

deferita alla decisione di un Collegio composto di tre arbitri designati dal Presidente del Tribunale di Ivrea.

Il Collegio decide, senza formalità di procedura ed inappellabilmente, e dispone in ordine alle proprie spese e competenze.

Visto per inserzione e deposito.

Settimo Torinese, lì 12.X.2022

F.ti: Alessandro SCOPEL

ANDREA GANELLI